

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 7 - numero 1327 di lunedì 26 settembre 2005

MISURE URGENTI IN MATERIA DI GUIDA DEI VEICOLI E PATENTE A PUNTI.

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2005 il decreto legge 21.09.2005, n. 184.

Publicità

È stato pubblicato sulla G.U. del 21 settembre 2005, n. 220, il decreto legge 21.09.2005, n. 184, recante "*Misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti*", con il quale si procede all'adeguamento della normativa vigente alla nota sentenza 27/05 della Corte Costituzionale.

Il D.L. entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U., ovvero dal 22 settembre 2005, ed è ora all'esame delle Camere per la conversione in legge.

Con la citata sentenza, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada nella parte in cui prevedeva che la sanzione personale della decurtazione dei punti avvenisse a carico del proprietario del veicolo, qualora quest'ultimo non avesse fornito i dati identificativi dell'effettivo autore della violazione, ritenendo comunque giustificata la sanzione di 357,00 euro (ex art. 180, comma 8, C.d.S.) a carico del medesimo proprietario, nel caso in cui avesse ommesso di comunicare, entro 30 giorni, i dati predetti all'organo accertatore.

Il D.L. 184/05 interviene sull'art. 126-bis, comma 2, con le seguenti misure:

- il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido, in caso di mancata identificazione, deve fornire all'organo di polizia, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente responsabile della violazione contestata;
- al medesimo proprietario, ovvero ad altro obbligato in solido, sia esso persona fisica o giuridica, si applica, in caso di omessa indicazione del conducente, la sola sanzione pecuniaria, nella misura di 250,00 euro e fino ad un massimo di 1.000,00 euro;
- la sanzione accessoria per mancata indicazione del responsabile della violazione non è applicabile al proprietario, o all'obbligato in solido, qualora fornisca giustificato e documentato motivo.

Per le situazioni pregresse, il decreto stabilisce la riattribuzione dei punti decurtati al titolare della patente, previa apposita istanza dell'interessato. Dal beneficio sono esclusi coloro che hanno perso tutto il punteggio e che, per questo motivo, hanno nuovamente proceduto a sostenere gli esami per il conseguimento della patente di guida. Le procedure per la riattribuzione dei punti detratti saranno stabilite da apposito provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare la normativa vigente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 12 gennaio 2005, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, in tema di omessa identificazione del conducente del veicolo che ha commesso la violazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito indicato: «decreto legislativo n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti modifiche:

a) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questo, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.»;

b) il sesto periodo e' sostituito dal seguente: «Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.»;

2. Il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, è riattribuito, previa istanza da parte dell'interessato, al titolare della patentesedesima. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure per la riattribuzione. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 del citato articolo 126-bis, adottati a seguito di perdita totale del punteggio, cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

www.puntosicuro.it